

**Comune di ALBINO**  
**(Albì)**  
**Provincia di Bergamo**



**REGOLAMENTO COMUNALE**

**Per l'erogazione  
di contributi economici  
a persone in stato di bisogno**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 18/05/2007  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: (Dr.ssa Immacolata Gravallese)

IL PRESIDENTE  
F.to (Casari Giampaolo)

**CAPO I**  
**FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 1**  
**(principi e finalità)**

Il Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 della legge 8 novembre 2000 n. 328, assicura alle persone e alle famiglie interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazioni e diritti di cittadinanza; elimina o riduce le condizioni di bisogno o disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria collettività; rimuove gli ostacoli che possono impedire la promozione di tutti i cittadini e si fa portavoce dei valori di solidarietà fra i cittadini. Inoltre il Comune concorre a garantire il diritto alla salute mediante la attuazione di idonei strumenti per renderlo effettivo. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e alle famiglie in difficoltà.

Questo regolamento disciplina la concessione di benefici economici o prestazioni sociali agevolate a favore di persone o nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate, compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a bilancio di ogni Comune dell'Ambito Valle Seriana.

**ART. 2**  
**(destinatari degli interventi)**

Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 3 le persone e i nuclei familiari residenti o temporaneamente domiciliati o itineranti secondo la normativa vigente.

Per le persone itineranti l'assistenza consiste in un aiuto di carattere alimentare o in spese indispensabili per consentire ad esse di raggiungere il Comune di residenza a cui compete l'intervento assistenziale.

Possono essere altresì beneficiari di tali interventi gli stranieri, i profughi, gli apolidi temporaneamente domiciliati, purché abbiano regolarizzato o che abbiano presentato domanda per regolarizzare la propria posizione rispetto alle norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza di persone prive di cittadinanza italiana.

## **CAPO II INTERVENTI**

### **ART. 3 (definizioni e tipologia degli interventi)**

Il Comune attua le seguenti forme di intervento:

- aiuti di natura economica
- integrazione delle rette

## **CAPO III AIUTI DI NATURA ECONOMICA**

### **ART. 4 (aiuti di natura economica)**

Si premette che il beneficio economico è finalizzato ad un sostegno alle difficoltà del cittadino per un periodo temporaneo e non continuativo.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- a) *contributo economico ordinario*: erogato limitatamente al tempo in cui permane lo stato di bisogno e finalizzato a garantire il minimo soddisfacimento dei bisogni primari, ricercando contestualmente, ove possibile, altre forme di intervento atte a rimuovere la situazione di disagio. Il contributo non potrà essere in alcun modo erogato per quegli interventi per i quali lo Stato, la Regione, il Comune stesso o altri Enti corrispondano altre forme di agevolazione
- b) *contributo economico straordinario*: erogato per situazioni eccezionali e straordinarie, atto a risolvere problematiche contingenti per le quali non è previsto l'intervento di altri enti
- c) *corresponsione di titoli*: riconosciuto in forma di buoni spesa, di assegnazione di materiali e di strumenti, di concessione in uso temporaneo gratuito o oneroso di materiali o beni da utilizzarsi in base agli accordi presi con il servizio sociale
- d) *esenzioni da tariffe o tributi gestiti dall'Amministrazione Comunale*: consistente nella riduzione di costi, rette o oneri per usufruire di servizi (anche non direttamente gestiti dal Comune)
- e) *prestito*: consistente in una anticipazione economica recuperabile in base ad uno specifico e formale impegno del beneficiario, erogato a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e improrogabili debitamente documentate.

### **ART. 5 (modalità)**

a) *Presentazione della domanda*

La *domanda* per l'ottenimento di uno dei benefici elencati all'art. 4 va presentata al Comune – Ufficio dell'Assistente Sociale – corredata dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del

Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica (ISE). Il Comune ha comunque la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, l'Assistente Sociale del Comune può provvedere d'ufficio all'erogazione dell'aiuto, anche su segnalazione di enti, privati e organizzazioni del volontariato.

*b) Determinazione dello stato di bisogno*

L'Assistente Sociale del Comune effettua le necessarie verifiche al fine di raggiungere un buon grado di conoscenza della situazione del richiedente, ivi compreso il contatto con altri enti o associazioni impegnate nel sociale sul territorio. Al termine di esse l'Assistente Sociale:

- elabora un progetto di intervento che comprenda ogni strategia, ivi compresa la determinazione dell'entità del contributo economico, atta a rimuovere le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno
- consegna al Responsabile del Settore Servizi alla Persona la proposta di intervento
- effettua interventi di monitoraggio della situazione.

*c) Accesso al contributo ordinario*

Ai fini dell'accesso al contributo ordinario i soggetti destinatari devono essere privi di reddito ovvero con un reddito ISEE non superiore ai **quattromila** euro, rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT (costo della vita). Prima del calcolo dell'ISEE è consentita la detrazione delle spese mediche sostenute e documentate.

*d) Erogazione del contributo*

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, avuta la proposta di intervento dall'Assistente Sociale, determina con atto formale la modalità e l'entità del contributo.

## **CAPO IV**

### **INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURE A CARATTERE RESIDENZIALE O DIURNE PER ANZIANI**

#### **ART. 6**

##### **(definizione e finalità)**

Per integrazione della retta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a proprio carico, allo scopo di garantire all'assistito che versi in condizioni di forte bisogno socio-assistenziale ed economico il corretto e completo percorso assistenziale di cui necessita, previa verifica dell'impossibilità del mantenimento dell'utente nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso ai servizi di rete.

#### **ART. 7**

##### **(domanda e istruttoria)**

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'assistito, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune – Ufficio dell'Assistente Sociale – corredata dalla dichiarazione ISEE riferita al solo anziano (ed estesa, nel caso di sussistenza in vita, al coniuge).

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale l'assistente sociale sentirà, ove presenti, i parenti tenuti agli alimenti nell'ordine di cui all'art. 433 del codice civile, sperando ogni azione

utile alla definizione di un accordo che tenga conto degli interessi della persona ricoverata e del Comune e delle condizioni economiche degli obbligati.

### **ART. 8 (retta)**

L'assistito è tenuto al pagamento della retta in strutture a carattere residenziale o diurne con:

- a) l'ammontare dei proventi dei trattamenti economici di qualunque natura in godimento
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare
- c) il patrimonio immobiliare e/o l'ammontare dei diritti reali di godimento su beni immobili.

In ogni caso la persona ricoverata in strutture a carattere residenziale ha diritto alla conservazione di una quota del proprio reddito, pari a € 60,00 (sessanta) mensili, rivalutati annualmente, in base agli indici ISTAT (costo della vita).

### **ART. 9 (recupero del credito)**

Il Comune ha la facoltà di intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi per recuperare l'eventuale credito derivante dall'anticipo corrisposto.

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione comunale potrà recuperare i benefici economici concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso di assistiti indigenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del beneficio stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere l'erogazione del beneficio economico.

### **ART. 10 (concorso dei parenti obbligati)**

I familiari tenuti con compartecipazione al pagamento della retta di strutture residenziali o semiresidenziali per anziani sono individuati dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

**Nella composizione dei nuclei familiari di figli, fratelli e discendenti prossimi dei tenuti agli alimenti si terrà conto dei seguenti componenti:**

- a) per i figli si considera il nucleo familiare composto dai figli e coniugi degli stessi, nonché dagli eventuali soggetti a carico ai fini Irpef**
- b) per i fratelli e le sorelle si considera il nucleo familiare composto esclusivamente dai fratelli e dalle sorelle e persone a loro carico ai fini Irpef**
- c) per i discendenti prossimi (in assenza dei figli) si considera esclusivamente il nucleo familiare composto esclusivamente dai discendenti prossimi e persone a loro carico ai fini Irpef.**

Qualora esistano parenti chiamati ad intervenire solidalmente nella stessa posizione, la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche.

Sulla base di valutazioni socio-economiche l'Amministrazione comunale determina la misura dell'intervento economico delle persone tenute agli alimenti in base a fasce di reddito ISEE **di cui all'allegato A del presente regolamento. Le fasce di reddito e l'entità della contribuzione vengono aggiornate annualmente in base agli indici Istat sull'aumento del costo della vita.**

L'Amministrazione comunale eserciterà l'azione di rivalsa nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e **seguenti** del Codice Civile stabilendo che detto recupero potrà essere perseguito, secondo le disposizioni di legge e mediante l'attivazione di ogni procedura atta allo scopo, fino all'intero ammontare delle somme corrisposte a titolo di integrazione della retta.

**ART. 11**  
**(norma finale)**

In caso di fattispecie concrete che esulino dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorra provvedere in deroga alle norme ivi previste o in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, l'Assistente Sociale del Comune di residenza formula una richiesta di parere da sottoporre al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per l'iter burocratico necessario.

**QUOTE DOVUTE DAI FAMILIARI TENUTI AGLI ALIMENTI**

<b>Fasce di reddito ISEE del familiare tenuto agli alimenti</b>	<b>Compartecipazione massima richiesta sulla quota residua di retta per anno</b>
<b>Fino a € 6.999,99</b>	<b>Esente</b>
<b>Da € 7.000,00 a € 8.999,99</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>Da € 9.000,00 a € 11.999,99</b>	<b>€ 1.500,00</b>
<b>Da € 12.000,00 a € 14.999,99</b>	<b>€ 2.000,00</b>
<b>Da € 15.000,00 a € 17.999,99</b>	<b>€ 2.500,00</b>
<b>Da € 18.000,00 e oltre</b>	<b>Copertura integrale</b>